

N. R.G. /2020



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI

Il Tribunale in composizione monocratica costituito dalla Giudice Dott.ssa Teresa Maria Francioso ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 *sexies* c.p.c. la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. /2020 di RG in opposizione a decreto ingiuntivo n. /2020 (RG /2019) promossa da:

_____, con l'Avv. Antonio Mancarella, che la rappresenta e difende giusta mandato in atti;

parte attrice opponente

contro

_____, con l'Avv. _____, che la rappresenta e difende giusta mandato in atti;

parte convenuta opposta

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 12.1.2021

MOTIVI DELLA DECISIONE

Quanto al profilo processuale inerente la decisione della causa mette conto rilevare che l'udienza odierna di discussione è stata celebrata mediante c.d. trattazione scritta in applicazione del disposto dell'art. 221 d.l. 34/2020 convertito nella legge n. 77/2020 (cfr. art. 1, co. 3, del d.l. 7/10/2020, n. 125). Le parti hanno depositato note conclusive.

Rilevato:

- che, nella presente controversia, l'attrice opponente ha eccepito il difetto di competenza del Tribunale adito per essere competente il Tribunale di _____ sulla base del foro generale di cui all'art. 19 c.p.c., avendo sede legale in _____), nonché dei fori facoltativi di cui all'art. 20 c.p.c., in quanto il contratto è stato concluso in _____) e l'obbligazione deve essere eseguita presso il domicilio del debitore ai sensi dell'art. 1182, comma 4, c.c., in quanto l'obbligazione pecuniaria fatta valere non ha il requisito della liquidità (cfr. Cass. 17989/2016);

- che parte convenuta opposta ha contestato la suddetta eccezione con esclusivo riferimento al c.d. *forum destinatae solutionis*;

- che l'eccezione di difetto di competenza meriti accoglimento, atteso che secondo le condivise coordinate ermeneutiche recentemente espresse dalla giurisprudenza di legittimità -secondo cui "le obbligazioni pecuniarie da adempiere al domicilio del creditore a norma dell'art. 1182, comma 3, c.c. sono - agli effetti sia della mora "ex re", sia del "forum destinatae solutionis" - esclusivamente quelle liquide, delle quali cioè il titolo determini l'ammontare o indichi criteri determinativi non discrezionali; ai fini della competenza territoriale, i presupposti della liquidità sono accertati dal giudice in base allo stato degli atti, ai sensi dell'art. 38, comma 4, c.p.c." (Cass., sez. un., n. 17989 del 2016)- deve ritenersi che l'obbligazione pecuniaria oggetto di causa non presenti il profilo della liquidità. In particolare, poiché con riferimento al compenso spettante, le parti hanno convenuto che "[...] per la redazione dell'elaborato peritale ed assistenza tecnica computistica in sede sia pre-contenziosa, sia contenziosa sarà riconosciuto,... il compenso nella misura del 10,00% calcolato sulle somme effettivamente riconosciute dall'organo giudicante o recuperate in sede transattiva", risulta evidente che non sia stata puntualmente indicata una base di calcolo certa e immutabile sulla quale computare la percentuale concordata. Il criterio determinativo indicato in contratto (somme effettivamente riconosciute dall'organo giudicante o recuperate in sede transattiva), infatti, ha natura mutevole, atteso che non è specificato se in caso di decisione giudiziale le "somme effettivamente riconosciute" siano quelle portate da provvedimento provvisoriamente esecutivo (come ha ritenuto l'opposto) o da sentenza definitiva (come rilevato dall'opponente). La mancanza del requisito di liquidità è, inoltre, resa evidente anche dal provvedimento della Corte di Appello di Trento – Sez. dist. di Bolzano, che con l'ordinanza del 09.12.2020 (resa nel giudizio RG n. ...) R.G. promosso da

... , contro

A

...) ha disposto un'integrazione istruttoria avente ad oggetto CTU tecnico contabile volta a rideterminare il saldo del c/c, tale da comportare un possibile scostamento rispetto al saldo ricostruito dal precedente CTU durante il primo grado di giudizio, quale base di calcolo del compenso richiesto dal ricorrente in monitorio;

- che, in definitiva, l'obbligazione pecuniaria, per quanto risulta allo stato degli atti, non è munita del requisito della liquidità (in quanto, come detto, il relativo criterio determinativo, fino al formarsi del giudicato, è posto in termini mutevoli nella individuazione della base di calcolo utilizzabile per il computo della percentuale convenuta) e deve essere adempiuta presso il domicilio del creditore ai sensi del comma 4 dell'art. 1182 c.c.;

-che, in caso di incompetenza per territorio del giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo, il giudice del relativo procedimento di opposizione ha su di esso una competenza funzionale ed inderogabile;

- che, di conseguenza, il giudice dell'opposizione funzionalmente competente debba, con sentenza, dichiarare l'incompetenza del giudice che ha emesso il decreto

ingiuntivo opposto e la nullità dello stesso, con ciò esaurendo la propria competenza funzionale in ordine al giudizio di opposizione (in questo senso: Cass., 21.5.2007, n. 11748; 11.7.2006, n. 15720; 11.7.2006, n. 15694; 22.6.2005, n. 13353; 9.11.2004, n. 21297; 17.12.2004, n. 2349; 14.7.2003, n. 10981; 4.4.2003, n. 5310; 23.1.1999, n. 656; 17.3.1998, n. 2843; 28.2.1996, n. 1584), non potendo provvedere invece con ordinanza alla cancellazione della causa dal ruolo ed alla rimessione delle parti davanti al giudice ritenuto competente;

- che, ancora, la sentenza che rileva l'incompetenza del giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo opposto non comporta la declinatoria della competenza funzionale a decidere, ma, al contrario, definisce il giudizio di opposizione, sicché, in virtù della propria competenza funzionale, il giudice dell'opposizione non può rimettere al giudice competente la causa di opposizione, ma deve limitarsi a concludere il giudizio con pronuncia di revoca e/o nullità del decreto opposto (questo giudice aderisce sul punto all'orientamento espresso dalla Corte di legittimità secondo cui *“la sentenza con cui il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo dichiara l'incompetenza territoriale del giudice che ha emesso il decreto, non comporta la declinatoria della competenza funzionale ed inderogabile di quest'ultimo a decidere sulla opposizione ma contiene, ancorché implicita, la declaratoria di invalidità del decreto ingiuntivo, sicché la tempestiva riassunzione del giudizio dinanzi al giudice dichiarato competente non può essere riferita alla causa di opposizione al decreto, che ormai non esiste più, ma costituisce un nuovo atto di impulso di un ordinario giudizio di cognizione avente ad oggetto la medesima domanda proposta con il ricorso in sede monitoria”*, Cass. 9.11.2004, n. 21297);

- che, essendo questo un provvedimento che definisce il giudizio di opposizione, occorre statuire anche in punto di spese di lite;

- che, le spese di lite (scaglione c.d. indeterminabile basso sulla base del *decisum*, valori minimi prime due fasi in conseguenza della decisione sulla sola questione pregiudiziale) seguono la soccombenza;

P.Q.M.

definitivamente pronunciando,

ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa:

- dichiara nullo e per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo del Tribunale di Bari n. _____), per incompetenza del giudice adito;

- condanna la convenuta al pagamento in favore dell'opponente delle spese di giudizio che si liquidano in euro _____ per esborsi ed euro _____ per compensi, oltre al rimborso forfettario del 15% e accessori come per legge.

Così deciso in Bari, 12/1/2021

LA GIUDICE
dott. Teresa Maria Francioso